



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-07-2007 (punto N. 20 )**

**Delibera**

**N .556**

**del 23-07-2007**

*Proponente*

AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

*Estensore:* Mauro Trotta

*Oggetto:*

Disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 14, comma 1, della L.R. 35/2007.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNIA

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Disposizioni

MOVIMENTI:

CONTABILI

Capitolo	Anno	Tipo Mov.	N. Movimento	Variaz.	Importo in Euro
U-11033	2007	Prenotazione	1		3.500.000,00

Note:

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 21 giugno 2007, n. 35;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007 che prevede che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 ter della legge regionale n. 40 del 2001, continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all'attuazione della legge in fase transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell'articolo 21, comma 1, lett. b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a norma dell'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti generali per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Visto, in particolare, l'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2004, n. 601, con la quale sono state stabilite le modalità di attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, che prevede che la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, modifiche al programma medesimo, relative alla disciplina dei contributi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge stessa;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, prot. 3390 F.L. 6/07 del 23 maggio 2007, con la quale è stato comunicato che con decreto 21 maggio 2007, n. 3390 è stato disposto il pagamento del contributo spettante alla Regione Toscana per un importo di euro 652.921,98 a titolo di riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni per il sostegno all'associazionismo dei comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2006, n. 153, con la quale è stato disposto che gli enti responsabili di gestioni associate, beneficiari di contributi concessi nell'anno 2006, potevano richiedere la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente, della continuazione delle gestioni associate e che a conclusione delle attività di verifica doveva essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile

della gestione associata e dal funzionario dell'ufficio regionale competente, e l'ente responsabile della gestione non sarebbe stato tenuto alla presentazione della relazione generale prevista dall'articolo 17, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Considerato che occorre dettare disposizioni per l'avvio del procedimento per le domande di contributo forfetario iniziale e annuale, a norma degli articoli 2, comma 6, e 4, comma 11, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004 e successive modificazioni;

Considerato che occorre dettare disposizioni per l'avvio del procedimento per la concessione di contributi delle risorse statali di cui alle intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, destinando le medesime alle comunità montane e alle unioni di comuni quali risorse aggiuntive di quelle regionali, che integrano l'incentivazione regionale;

Considerato che occorre dettare disposizioni per le modalità di calcolo del contributo annuale nell'anno 2007;

Considerato che occorre stabilire le risorse da destinare alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato che occorre stabilire le risorse da concedere ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini a norma del comma 2-bis dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001;

Considerato opportuno dettare disposizioni transitorie anche per aspetti attualmente disciplinati dalla DCR 225/2003, fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 11-ter della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'applicazione delle principali innovazioni introdotte dalla LR 35/2007, in particolare quanto all'introduzione di nuovi criteri di premialità e di forme più estese di collaborazione tra Regione ed enti locali sui procedimenti che li riguardano, e di consentire la tempestiva erogazione delle risorse statali per l'associazionismo;

Considerato, in particolare, che l'introduzione di nuovi criteri di premialità determina la necessità di modificare e semplificare la disciplina della DCR 225/2003, quanto alla ridefinizione delle aree tematiche nelle quali sono raggruppate le gestioni associate, alla determinazione del livello minimo di integrazione, alla individuazione dei criteri di accesso alle diverse tipologie di contributi, alla ridefinizione degli incentivi speciali per le unioni di comuni, in modo da consentire di concentrare le risorse regionali, nel rispetto dei criteri fondamentali stabiliti direttamente dalla l.r. 40/2001, sui processi associativi che rafforzano l'integrazione, la stabilità, i risparmi di gestione e la qualità delle esperienze aggregative più che sulla sola quantità delle gestioni associate attivate;

Considerato che, a tal fine, non appare necessario modificare il punteggio delle singole gestioni associate, come definito dall'allegato C, paragrafo 1, alla DCR 225/2005;

Considerato, altresì, che la necessità di estendere le forme di collaborazione degli enti locali ai procedimenti che li riguardano richiede modifiche della disciplina sulla verifica dell'effettività delle gestioni associate e, per taluni aspetti, di quella della revoca, pur nell'ambito della conferma dei principi della DCR 225/2003;

Considerato che la disciplina dei procedimenti di concessione e di revoca dei contributi e il calcolo dei medesimi spetta, per espressi rinvii della DCR 225/2003, alla Giunta regionale, e che anche questi devono essere sottoposti a revisione, per renderli più funzionali alla verifica dell'effettività e alle esigenze di collaborazione degli enti e più adeguati, nei tempi di svolgimento, alla necessità di concentrare le attività istruttorie, e conformi alle disposizioni delle leggi regionali 31/2006 e 35/2007;

Considerato che già la DCR 225/2003 attribuisce alla Giunta regionale la possibilità di effettuare modifiche sulle gestioni associate rilevanti per l'incentivazione e che, allo stato, si rende necessario intervenire sulla gestione associata del catasto, per renderla conforme a quanto previsto dal DPCM 14 giugno 2007, nonché sulla gestione associata dei servizi telematici e informatici, aggiornandone i contenuti in relazione alle attività in corso di redazione e gestione dei programmi locali sulla società dell'informazione e della conoscenza, e sulla possibilità di prevedere gestioni associate ulteriori, individuate dagli enti locali, che consentano nella fase transitoria di sperimentare l'attivazione di gestioni derivanti dalla normativa regionale;

Ritenuto opportuno, per semplificare il riferimento alle disposizioni da applicarsi nella fase transitoria, di non procedere a modifiche testuali e integrazioni delle diverse deliberazioni attuative della l.r. 40/2001, ma di approvare in un unico allegato le principali disposizioni per l'attuazione della l.r. 40/2001, attualmente contenute nella DCR 225/2003 e nella DGR 238/2004, nonché, per gli aspetti procedurali, nella DGR 273/2004, con le modifiche necessarie alla migliore attuazione della l.r. 35/2007;

Vista l'intesa conseguita il 16 luglio 2007 al Tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali sul documento contenente le linee di attuazione transitoria della LR 35/2007;

Considerato che è in corso di approvazione la variazione di bilancio per euro 652.921,98 sul capitolo 11167 del bilancio 2007 "incentivazione dell'associazionismo comunale mediante unioni di comuni e comunità montane", relativa al trasferimento delle sopra citate risorse statali;

Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2007 e la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2006, n. 1019, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2007, ed è stato stanziato per l'anno 2007 nel capitolo 11033 "spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative dei comuni" l'importo di euro 3.500.000,00;

Visto il parere favorevole del CTP nella seduta del 20 luglio 2007

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. Nell'anno 2007 è avviato un solo procedimento per la concessione dei contributi forfetario e annuale, da concedersi ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è stabilito al 1° ottobre 2007.
3. E' approvato l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicate, per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 ter della l.r. 40/2001, le disposizioni transitorie per la concessione e la revoca dei contributi relativi alle gestioni associate di funzioni, attività e servizi comunali.

4. Per l'attuazione della presente deliberazione sono utilizzate le risorse di cui al capitolo 11033, del bilancio 2007, pari a euro 3.500.000,00, e le risorse trasferite dallo Stato pari a euro 652.921,98 in corso di iscrizione sul bilancio 2007 sul capitolo 11167.
5. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2007, capitolo 11033, è destinata alle iniziative di cui al comma 1, dell'articolo 11-bis della legge regionale n. 40 del 2001 una somma pari a euro 20 mila, da impegnare entro il 31 ottobre 2007.
6. Sullo stanziamento di bilancio per l'anno 2007, capitolo 11033, sono concessi euro 20.000,00 per comune, ai comuni la cui circoscrizione territoriale risulta essere stata ridotta per modifica dei confini e che rispettino le condizioni previste dal comma 2 bis dell'articolo 11 bis della medesima legge regionale n. 40 del 2001. La struttura regionale competente verifica d'ufficio la sussistenza dei suddetti requisiti e condizioni e provvede alla concessione del contributo unitamente al provvedimento di concessione dei contributi forfetario e annuale; se alla data del decreto di concessione i comuni interessati sono più di quattro, il contributo è ridotto in misura proporzionale.
7. Le risorse non impegnate ai sensi dei punti 4 e 5, sono assegnate a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale, secondo i criteri di cui all'Allegato A.
8. Le risorse statali trasferite dallo Stato nell'anno 2007, capitolo 11167 in corso di iscrizione sul bilancio regionale, ai sensi delle intese sancite dalla Conferenza unificata 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, saranno attribuite, a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale, alle unioni di comuni e alle comunità montane secondo i criteri dell'Allegato A.
9. Il settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza provvede, quale struttura regionale competente, agli adempimenti amministrativi regionali connessi all'attuazione della l.r. 40/2001, dei provvedimenti attuativi e della presente deliberazione.
10. Per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione e dall'allegato A, si applicano le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE VALERIO  
PELINI

Il dirigente responsabile  
LUIGI IZZI

Il Direttore generale  
VALERIO PELINI

